



Convenzione internazionale sul diritto di reciprocità nei rifugi

Art. 1 Scopo della Convenzione

1. La Convenzione internazionale su diritto di reciprocità nei rifugi ha per obiettivo la promozione su scala internazionale dell'alpinismo attraverso l'introduzione unitaria del diritto di reciprocità nei rispettivi rifugi dell'area alpina, dei Pirenei, della Sierra Nevada, dei Picos de Europa e dell'Appennino per i membri delle associazioni firmatarie in base al principio del mutuo scambio.
2. In base a tale diritto di reciprocità, in un rifugio appartenente a una delle associazioni fondatrici, ogni socio di una delle associazioni affiliate gode dei medesimi diritti e doveri, in particolare per quanto concerne le quote di pernottamento, di un socio dell'associazione proprietaria del rifugio.

Art. 2 Associazioni affiliate

1. Alla Convenzione internazionale sul diritto di reciprocità nei rifugi sono affiliate le associazioni fondatrici, altre associazioni proprietarie di rifugi e associazioni che non possiedono rifugi.
2. Le associazioni fondatrici sono
 - Deutscher Alpenverein DAV
 - Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne FFCAM
 - Oesterreichischer Alpenverein OeAV
 - Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada FEDME
 - Club Alpino Italiano CAI
 - Club Alpino Svizzero CAS
3. Sono associazioni proprietarie di rifugi:
 - Alpenverein Südtirol AVS
 - Federazione Alpinistica Ticinese FAT
 - Liechtensteiner Alpenverein LAV
 - Planinska sveza Slovenije PZS
 - Vereinigung der akademischen Alpenclubs der Schweiz VAAC
4. Sono associazioni non proprietarie di rifugi:
 - Club Alpin Belge CAB
 - Groupe Alpin Luxembourgeois GAL
 - Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging NKBV

Art. 3 Contrassegno del diritto di reciprocità

1. Il diritto alla rivendicazione della reciprocità viene giustificato dai singoli membri mediante la presentazione della tessera di socio valida dell'associazione affiliata, emessa a loro nome, sulla quale figura stampato o incollato il contrassegno del diritto di reciprocità. La tessera di socio o il contrassegno del diritto di reciprocità devono obbligatoriamente recare il logo del diritto di reciprocità e l'indicazione dell'anno.
2. Tutte le associazioni affiliate si impegnano a ottenere il diritto di reciprocità per la totalità dei loro membri e quindi a stampare il contrassegno di reciprocità sulle tessere dei loro soci.



3. Le associazioni associate alla UIAA possono richiedere al Segretariato del diritto di reciprocità contrassegni singoli per i soci interessati.
4. Solo il Segretariato del diritto di reciprocità è autorizzato a stampare e distribuire i contrassegni del diritto di reciprocità per la vendita individuale. I contrassegni vengono consegnati alle associazioni successivamente al saldo del pagamento. I contrassegni non utilizzati possono essere sostituiti con quelli dell'anno successivo.
5. Le decisioni concernenti il tariffario delle competenze, che stabilisce l'ammontare dei contributi per le associazioni proprietarie e non proprietarie e per i contrassegni individuali, sono di competenza dell'assemblea annuale delle associazioni affiliate.

Art. 4 Fondo per i rifugi

1. Le associazioni affiliate istituiscono un fondo comune per i rifugi, alimentato dai contributi ai sensi dell'art. 3.
2. Il saldo attivo del fondo risulta dall'ammontare delle entrate. Da esso vengono dedotti i costi del Segretariato del diritto di reciprocità. L'importo rimanente viene suddiviso tra le associazioni proprietarie di rifugi in funzione del numero corretto dei rispettivi posti letto.
3. Qualora, in base ai calcoli del Segretariato del diritto di reciprocità, un'associazione affiliata fosse in mora con il versamento delle sue quote per un importo superiore al suo diritto alle indennità ai sensi dell'art. 5, cpv. 5, il Segretariato del diritto di reciprocità è tenuto a esigere dall'associazione affiliata interessata il saldo della differenza in oggetto entro il 31 ottobre, notificandone l'importo. Tale somma dovrà essere pagata al Segretariato del diritto di reciprocità entro il 30 novembre.
4. Se, per contro, in base ai calcoli del Segretariato del diritto di reciprocità venisse riscontrata un'eccedenza di indennità a favore di un'associazione affiliata, il Segretariato provvederà a versarle la differenza entro il 31 dicembre.
5. Le associazioni proprietarie di rifugi si impegnano a utilizzare i proventi del fondo per i rifugi unicamente a beneficio dei loro rifugi.

Art. 5 Rifugi / Posti letto

1. Per il calcolo dei posti letto di un rifugio contemplato dal diritto di reciprocità si applicano le definizioni seguenti:
 - localizzazione isolata in montagna;
 - aperto a tutti i visitatori;
 - altitudine superiore ai 1500 metri s.m.;
 - durante l'alta stagione non deve essere servito da strade pubbliche carrozzabili o mezzi di risalita;
 - l'accesso deve comportare almeno un'ora di marcia.
2. I rifugi situati a una quota superiore ai 1500 metri s.m. e raggiungibili in meno di un'ora di marcia da un parcheggio o dalla stazione di una funivia sono considerati rifugi straordinari.
3. I bivacchi a costruzione solida sono assimilati ai rifugi se soddisfano le condizioni seguenti:
 - incustoditi;
 - altitudine non inferiore ai 2500 metri s.m.;
 - disponibilità di almeno otto posti letto fissi, muniti di materassi o supporti protettivi corrispondenti.



4. I proventi del fondo sono ripartiti sulla base del numero dei posti letto fissi a disposizione degli ospiti dei rifugi previa applicazione dei coefficienti che seguono:
- 0.5 per i rifugi straordinari (rifugi situati a oltre 1500 metri di quota che possono essere raggiunti in meno di un'ora di marcia da un parcheggio o dalla stazione di una funivia);
 - 1.0 per i rifugi situati tra 1500 e 2000 metri s.m.;
 - 1.5 per i rifugi situati tra 2001 e 2500 metri s.m.;
 - 2.0 per i rifugi situati tra 2501 e 3000 metri s.m.;
 - 2.5 per i rifugi situati tra 3001 e 3500 metri s.m.;
 - 3.0 per i rifugi situati oltre i 3501 metri s.m.
5. Il numero corretto dei posti letto si ottiene moltiplicando il numero dei posti letto effettivi per il coefficiente corrispondente alla quota del rifugio.

Art. 6 Organi

1. Le associazioni affiliate si riuniscono una volta all'anno in assemblea per discutere tutte le questioni ordinarie inerenti al diritto di reciprocità. L'assemblea si riunisce normalmente nell'ambito dell'assemblea dei soci del Club Arc Alpin CAA e nella medesima sede.
2. All'assemblea annuale prendono parte tutte le associazioni affiliate. Hanno diritto di voto in seno all'assemblea le e i rappresentanti legittimati delle associazioni affiliate.
3. Ogni associazione affiliata ha diritto a un voto. L'assemblea delibera con la maggioranza semplice dei voti presenti: per essere valida, una decisione richiede tuttavia l'approvazione della maggioranza delle associazioni fondatrici presenti. Dal canto loro, le risoluzioni concernenti la Convenzione necessitano dell'accordo delle associazioni fondatrici presenti e dei 2/3 delle associazioni presenti. In caso di parità, fa stato il voto del presidente.
4. L'assemblea decide in particolare in merito all'impiego delle entrate e dei prelievi del fondo comune per i rifugi, all'ammontare dei contributi, al comminamento di eventuali multe, nonché all'esclusione di un'associazione.
5. L'assemblea è diretta dal(la) presidente, che è eletto(a) con un mandato di tre anni dalla stessa assemblea. È ammessa un'unica rielezione. Il/La presidente deve appartenere a un'associazione fondatrice, che rappresenta in seno all'assemblea.
6. La convocazione all'assemblea annuale spetta al(la) presidente e ha luogo in forma scritta con un preavviso minimo di quattro settimane rispetto alla data stabilita. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e tutti i documenti rilevanti, in particolare il conto annuale e il rapporto dell'organo di revisione. Eventuali argomenti da includere nell'ordine del giorno devono pervenire al Segretariato del diritto di reciprocità almeno sei settimane prima della data stabilita per l'assemblea.
7. Dell'assemblea viene redatto un verbale che dovrà essere firmato dal(la) presidente e spedito a tutte le associazioni affiliate.
8. La lingua ufficiale dei dibattimenti e della verbalizzazione è l'inglese. L'esecuzione di eventuali altre traduzioni spetta alle singole associazioni affiliate.
9. Il/La presidente è sostenuto dal Segretariato del diritto di reciprocità. Il Segretariato del diritto di reciprocità è tenuto dal Club Alpino Svizzero che, per questo suo servizio, percepisce un'indennità annua in denaro, il cui ammontare è stabilito dall'assemblea annuale. Tale importo giunge a scadenza con l'inizio del periodo contabile dell'anno civile successivo e viene dedotto preventivamente dalle entrate dell'anno d'esercizio interessato.



10. In particolare, il Segretariato del diritto di reciprocità gestisce amministrativamente e finanziariamente il fondo per i rifugi, si incarica della vendita e della distribuzione dei singoli contrassegni e allestisce il conto annuale. Tutti i conteggi sono eseguiti in euro.
11. Le associazioni affiliate conferiscono a turno a una di esse un mandato triennale inteso al controllo dell'osservanza della presente Convenzione e alla sorveglianza dell'operato del(la) presidente e del Segretariato del diritto di reciprocità. In particolare, questo organo di controllo è tenuto a verificare la correttezza del conto annuale.
12. Il Club Alpino Svizzero non può fungere da organo di controllo. Le associazioni affiliate sono tenute a fornire all'organo di controllo ogni informazione da questa richiesta entro i termini stabiliti.

Art. 7 Comunicazioni

1. Per permettere il calcolo di oneri e spettanze, le associazioni affiliate comunicano entro il 31 marzo di ogni anno al Segretariato del diritto di reciprocità il numero globale dei loro soci di età superiore ai 18 anni. Tale comunicazione deve essere firmata da un responsabile competente. Analogamente, per far valere le loro pretese in relazione alla ripartizione dei proventi ai sensi dell'art. 5, capoverso 5, le associazioni affiliate devono comunicare, sempre entro il 31 marzo, il numero esatto dei posti letto e l'indicazione dell'altitudine sul livello del mare di ognuno dei loro rifugi. Sono determinanti in questo senso il numero massimo di membri e di posti letto dell'anno precedente.
2. Qualora un'associazione dovesse comunicare al Segretariato del diritto di reciprocità un numero di membri manifestamente falso, l'assemblea ha la facoltà, su proposta del(la) presidente, di correggere in qualsiasi momento tali cifre in base alle sue valutazioni. In caso di recidiva, l'assemblea può decidere in qualsiasi momento l'esclusione dell'associazione interessata dalla ripartizione dei proventi ai sensi dell'art. 5, capoverso 5.
3. Qualora un'associazione dovesse comunicare al Segretariato del diritto di reciprocità un numero di membri dimostrabilmente inesatto, l'assemblea ha la facoltà di fatturare a tale associazione un conguaglio retroattivo per i due periodi contabili precedenti.
4. Le associazioni che non adempiono ai loro doveri possono, per decisione dell'assemblea, essere escluse dal diritto di reciprocità.

Art. 8 Multe

1. Il mancato inoltro delle documentazioni e delle informazioni dovute al Segretariato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno contabile è punibile dall'assemblea con una multa massima di EUR 2'000.00. Gli importi delle multe alimentano il fondo per i rifugi. Determinante ai fini della constatazione di un ritardo è la data del timbro postale.
2. In caso di mancato pagamento delle multe inflitte dall'assemblea alle associazioni affiliate morose, queste possono essere escluse dal diritto di reciprocità per decisione dell'assemblea, trascorsa infruttuosa una sollecitazione unica con un nuovo termine per il pagamento. Tale decisione può essere presa per corrispondenza.

Art. 9 Accordi bilaterali

Qualora una delle associazioni affiliate desiderasse concludere un accordo di reciprocità bilaterale su scala regionale, è tenuta a sottoporre preventivamente la sua richiesta all'autorizzazione dell'assemblea. Questa non negherà il proprio consenso senza motivi plausibili, purché l'accordo bilaterale auspicato non sia in contraddizione con la presente Convenzione.



Art. 10 Traduzioni/Priorità

1. La Convenzione sul diritto di reciprocità è tradotta nelle lingue delle associazioni fondatrici e delle altre associazioni proprietarie di rifugi.
2. In caso di divergenze tra le singole versioni linguistiche, fa testo la versione in lingua inglese.

Art. 11 Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'assemblea, sostituisce tutte le convenzioni precedenti e ha durata indeterminata.
2. Indipendentemente da quanto sopra, ogni associazione ha la facoltà di ritirarsi dalla Convenzione sul diritto di reciprocità alla fine di ogni anno civile. La rinuncia deve essere comunicata in forma scritta al Segretariato del diritto di reciprocità entro il 31 luglio. Gli obblighi finanziari per l'anno sociale in corso dovranno essere saldati presso il Segretariato del diritto di reciprocità nel corso dell'anno successivo.

Art. 12 Foro competente

1. Alla presente Convenzione si applica il diritto svizzero.
2. All'interno di un paese, fa sempre stato la sede ufficiale della parte contrattuale.

Paris, 12 settembre 2014